



## Regolamentazione della professione di

# Accompagnatore di escursionismo

Data:

maggio 2019

### Introduzione

Se rispondono ai requisiti legali, i titolari di una qualifica estera possono esercitare anche in Svizzera la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine. La presente nota illustra la regolamentazione relativa alle attività professionali svolte dagli accompagnatori di escursionismo in Svizzera. Per l'esercizio di queste attività, le qualifiche professionali estere (diplomi, titoli, certificati, ecc.) devono essere confrontabili con quelle previste dalla legge svizzera.

Le procedure variano in base alla durata dell'attività professionale svolta in Svizzera: in caso di stabilimento in Svizzera, prima di esercitare l'attività regolamentata è necessario il riconoscimento delle qualifiche estere: [www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)

I prestatori di servizi domiciliati in uno Stato UE/AELS che desiderano esercitare un'attività regolamentata in Svizzera come indipendenti o lavoratori distaccati per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile sono invece soggetti all'obbligo di notifica. In questo caso la procedura di verifica delle qualifiche professionali è più breve: [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)

Alcune attività professionali svolte dagli accompagnatori di escursionismo (le cosiddette attività «non regolamentate») non rientrano fra le attività a rischio. Pertanto, non richiedono alcun tipo di riconoscimento e non devono essere notificate alla SEFRI. Le possibilità di esercitare la professione dipendono dalla domanda e dall'offerta sul mercato del lavoro svizzero. È quindi possibile candidarsi direttamente per un posto di lavoro o svolgere un'attività indipendente.

## 1. Delimitazione del campo d'attività

In Svizzera l'attività degli accompagnatori di escursionismo è regolamentata in base alla legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio<sup>1</sup> e alla relativa ordinanza<sup>2</sup>. Le persone che hanno conseguito il loro titolo professionale all'estero devono far riconoscere o verificare le loro qualifiche professionali **prima** di svolgere le loro attività in Svizzera, se tali attività rientrano in determinate categorie definite per legge.

<sup>1</sup> Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91)

<sup>2</sup> Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.911; di seguito: ordinanza sulle attività a rischio)

## 2. Campo d'applicazione della legge federale

A livello federale l'attività di accompagnatore di escursionismo è disciplinata dall'ordinanza sulle attività a rischio:

- Al di sotto di un certo grado di difficoltà, l'accompagnamento di escursionisti non è considerato un'attività a rischio e può essere esercitato liberamente (attività non regolamentata), senza riconoscimento (in caso di stabilimento) o verifica delle qualifiche professionali estere (in caso di prestazione di servizi).
- Oltre un certo grado di difficoltà l'attività è riservata alle guide alpine ed è dunque vietata agli accompagnatori di escursionismo.

L'ordinanza sulle attività a rischio definisce i criteri seguenti:

- Natura dell'attività:  
L'attività di accompagnatore di escursionismo rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza ed è dunque regolamentata se è esercitata:
  - principalmente sul territorio della Confederazione. Eccezione: il passaggio temporaneo sul territorio svizzero di un'escursione che parte e arriva in territorio straniero non rientra tra le attività regolamentate;
  - con un reddito (principale o accessorio).  
Eccezione: sono esclusi gli introiti derivanti dall'esercizio di attività svolte esclusivamente sotto la vigilanza e la responsabilità di organizzazioni senza scopo di lucro (p. es. il Club Alpino Svizzero, società sportive, associazioni escursionistiche, istituzioni culturali).
- Tipologia di terreno per le escursioni estive:  
Per le difficoltà da T1 a T3 è lecito accompagnare escursionisti d'estate senza autorizzazione (attività non regolamentata). Il riconoscimento (in caso di stabilimento) o la verifica delle qualifiche professionali estere (in caso di prestazione di servizi) non sono pertanto necessari.

I gradi di difficoltà T4 e superiori sono riservati in linea di massima alle guide alpine. Eccezione: dopo aver svolto una specifica formazione complementare impartita o riconosciuta dall'associazione professionale degli accompagnatori di escursionismo svizzero o della ASGM<sup>3</sup> gli accompagnatori di escursionismo possono effettuare anche gite escursionistiche fino al livello T4.

In altre parole, l'accompagnamento di escursionismo è sempre esente dall'obbligo di autorizzazione d'estate, basta non avventurarsi nelle tipologie di terreni riservate alle guide alpine.

---

<sup>3</sup> Art. 8 cpv. 4 dell'ordinanza sulle attività a rischio

Vigono le seguenti tipologie<sup>4</sup>:

- Verde: attività non soggetta alla legge federale, ossia attività non regolamentata;
- Arancio: attività regolamentata, in linea di massima riservata alle guide alpine, eccezione: accompagnatori di escursionismo con formazione supplementare corrispondente;
- Rosso: attività riservata alle guide alpine e quindi vietata a coloro che non sono in possesso del diploma richiesto.

	<b>Difficoltà</b>	<b>Sentiero/Terreno</b>	<b>Requisiti</b>
	<b>T1</b> <b>escursione</b>	Sentiero ben tracciato; se segnalato secondo le norme FSS: giallo. Terreno pianeggiante o poco inclinato, senza pericolo di cadute esposte.	Nessuno, anche con scarpe da ginnastica. Orientamento facile, percorribile anche senza cartina topografica.
	<b>T2</b> <b>escursione di montagna</b>	Sentiero con tracciato evidente e salite regolari. Se segnalato secondo norme FSS: bianco-rosso-bianco. Terreno talvolta ripido, pericolo di cadute esposte non escluso.	Passo sicuro, scarponcini da trekking consigliati. Capacità elementari d'orientamento.
	<b>T3</b> <b>escursione di montagna impegnativa</b>	Di regola traccia visibile sul terreno, passaggi esposti possono essere assicurati con corde o catene, eventualmente bisogna servirsi delle mani per l'equilibrio. Se segnalato secondo norme FSS: bianco-rosso-bianco. Singoli passaggi con pericolo di cadute esposte, pietraie, versanti erbosi senza traccia con roccette.	Passo sicuro, buoni scarponi da trekking. Discrete capacità d'orientamento. Conoscenze base dell'ambiente alpino.
	<b>T4</b> <b>itinerario alpino</b>	Sentiero non sempre individuabile, itinerario a tratti senza tracciato, talvolta bisogna servirsi delle mani per la progressione. Se segnalato secondo norme FSS: bianco-blu-bianco. Terreno abbastanza esposto, pendii erbosi delicati, versanti erbosi cosparsi di roccette, facili ghiacciai senza neve.	Dimestichezza con terreni esposti, scarponi da trekking robusti. Buone capacità d'orientamento e di valutazione del terreno. Conoscenze dell'ambiente alpino.
	<b>T5</b> <b>itinerario alpino impegnativo</b>	Spesso senza traccia, singoli facili passaggi d'arrampicata fino al II grado. Se segnalato secondo norme FSS: bianco-blu-bianco. Terreno esposto e impegnativo, ripidi versanti erbosi cosparsi di roccette, ghiacciai e nevai poco pericolosi.	Scarponi da montagna. Ottime capacità d'orientamento e sicurezza nella valutazione del terreno. Buone conoscenze dell'ambiente alpino e conoscenze base dell'impiego di piccozza e corda.
	<b>T6</b> <b>itinerario alpino difficile</b>	Generalmente senza traccia, passaggi d'arrampicata fino al II grado. Di regola non segnalato. Terreno spesso molto esposto, versanti erbosi e rocciosi molto delicati, ghiacciai con rischio di scivolata.	Eccellenti capacità d'orientamento. Ottime conoscenze dell'ambiente alpino e dimestichezza nell'uso di materiale tecnico da alpinismo.

- Tipologia di terreno per escursioni invernali con ciaspole:

Le escursioni invernali con ciaspole di difficoltà WT1 e WT2 sono possibili senza autorizzazione (professione non regolamentata).

Le escursioni di grado WT3 sono regolamentate e richiedono, in base ai criteri sopra descritti, un riconoscimento (in caso di stabilimento) o una verifica delle qualifiche professionali estere (in caso di prestazione di servizi) da parte della SEFRI<sup>5</sup>.

Presuppongono che il percorso non attraversi ghiacciai e che non sia necessario l'uso di mezzi ausiliari (piccozze, ramponi o corde) per garantire la sicurezza dei clienti.

<sup>4</sup> Allegato 2 numero 1 dell'ordinanza sulle attività a rischio

<sup>5</sup> [www.sbf.admin.ch/diplomi](http://www.sbf.admin.ch/diplomi)

Le escursioni di grado WT4 e superiori sono riservate alle guide alpine. Di conseguenza gli accompagnatori di escursionismo non possono esercitare attività commerciali in queste categorie.

Vigono le seguenti tipologie<sup>6</sup>:

- Verde: attività non soggetta alla legge federale, ossia non regolamentata;
- Arancio: attività regolamentata
- Rosso: attività riservata alle guide alpine e quindi vietata a coloro che non sono in possesso del diploma richiesto.

	<b>Grado</b>	<b>Terreno</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Requisiti</b>
	<b>WT1</b> <b>Escursione facile con ciaspole</b>	< 25°. Nell'insieme piatto o poco ripido. Non ci sono pendii ripidi nelle immediate vicinanze.	Nessun pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte.	Conoscenze di valanghe non necessarie.
	<b>WT2</b> <b>Escursione con ciaspole</b>	< 25°. Nell'insieme piatto o poco ripido. Presenza di pendii ripidi nelle immediate vicinanze.	Pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte.	Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe.
	<b>WT3</b> <b>Escursione impegnativa con ciaspole</b> , a patto che il percorso non attraversi un ghiacciaio e che non sia necessario l'uso di mezzi ausiliari (piccozze, ramponi o corde) per garantire la sicurezza dei clienti	< 30°. Nell'insieme poco o moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi.	Pericolo di valanghe. Pericolo di scivolamenti corti non escluso.	Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe.
	<b>WT4</b> <b>Itinerario alpino con ciaspole</b>	< 30°. Moderatamente ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti, parzialmente cosparsi di roccette. Ghiacciaio povero di crepacci.	Pericolo di valanghe. Pericolo di scivolamenti con rischio di ferimento. Pericolo di cadute esposte non escluso.	Buone conoscenze nella valutazione del pericolo di valanghe. Conoscenze di base dell'ambiente alpino. Buona tecnica di progressione.
	<b>WT5</b> <b>Itinerario alpino impegnativo con ciaspole</b>	< 35°. Ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio.	Pericolo di valanghe. Pericolo di cadute esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini.	Buone conoscenze nella valutazione del pericolo di valanghe. Buone conoscenze dell'ambiente alpino. Sicurezza nella progressione.
	<b>WT6</b> <b>Itinerario alpino difficile con ciaspole</b>	> 35°. Molto ripido. Passaggi molto impegnativi e/o traversate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio ricco di crepacci.	Pericolo di valanghe. Pericolo di cadute esposte. Pericolo di cadute in crepacci. Pericoli alpini.	Buone conoscenze nella valutazione del pericolo di valanghe. Ottime conoscenze dell'ambiente alpino. Sicurezza nella progressione su roccia, nevali e ghiacciai.

- Obbligo di assicurazione

Gli accompagnatori di escursionismo sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale (copertura assicurativa: 5 milioni di franchi)<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Allegato 2 numero 3 dell'ordinanza sulle attività a rischio

<sup>7</sup> Art. 24 dell'ordinanza sulle attività a rischio

### 3. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

#### *Principio di base*

In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>8</sup>, i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE<sup>9</sup>, dalla legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)<sup>10</sup> e dalla rispettiva ordinanza<sup>11</sup>. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**<sup>12</sup>.

#### *Altri obblighi*

**In ogni caso**, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & Soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

#### *Chi è considerato prestatore di servizi?*

Chi è domiciliato in uno Stato UE/AELS e desidera fornire una prestazione remunerata (come lavoratore indipendente o distaccato). I prestatori di servizi **non hanno un contratto di lavoro** con un datore di lavoro svizzero ed esercitano l'attività regolamentata per al massimo 90 giorni per anno civile. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi<sup>13</sup>.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'unità Riconoscimento dei diplomi della SEFRI<sup>14</sup>.

---

<sup>8</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681

<sup>9</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta

<sup>10</sup> Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01

<sup>11</sup> Ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate; RS 935.011

<sup>12</sup> [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)

<sup>13</sup> Nota «[Definizione prestatore di servizi](#)»

<sup>14</sup> [www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)